

Delibera n° 414

Estratto del processo verbale della seduta del
27 marzo 2026

oggetto:

LR 22/2019, ART 20. REVOCA DGR 1850/2025. ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE CASE DELLA COMUNITÀ. "REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE ALLE CASE DELLA COMUNITÀ IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 20, 63 E 64 DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2019, N 22 (RIORGANIZZAZIONE DEI LIVELLI DI ASSISTENZA, NORME IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIO-SANITARIA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26/2015 E ALLA LEGGE REGIONALE 6/2006)". ADOZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	assente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	assente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la DGR 19.12.2025, n. 1850, recante “Lr 22/2019, art 20. Attivazione del percorso di autorizzazione e accreditamento delle case della comunità. regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle case della comunità in attuazione degli articoli 20, 63 e 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n 22 (riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006). Adozione”;

Rilevato che l'anzidetto provvedimento ha adottato il Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle Case della Comunità, comprensivo dei relativi requisiti, che sono stati formulati tenendo conto della normativa e delle “Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-3 Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche – Investimento M6C1I1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona”, del 20/03/2025;

Rilevato che in data 19.12.2025 il Ministero della salute ha adottato le nuove “Linee guida per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-3 “Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche - Investimento M6C1I1.1 – Case della Comunità e presa in carico della persona”, che sostituiscono integralmente il contenuto di quelle adottate in data 20.3.2025”;

Considerato che le nuove Linee guida: a) prevedono la possibilità che i servizi offerti dalla Casa della Comunità, in coerenza con le indicazioni del DM n. 77/2022, siano assicurati attraverso l'integrazione e la continuità operativa dei servizi tra diverse unità della stessa Azienda Sanitaria, purché collocate in spazi che consentano un accesso diretto e protetto agli utenti; b) forniscono indicazioni di dettaglio sulla presenza medica e infermieristica nelle sedi hub e spoke della Casa della Comunità;

Considerato che le indicazioni fornite dalle nuove Linee guida incidono sull'articolazione e sulla formulazione dei corrispondenti requisiti di autorizzazione e di accreditamento contenuta nel documento allegato alla citata DGR n. 1850/2025, poiché gli stessi sono stati adottati in applicazione delle precedenti Linee guida, ma non comportano la modifica del Regolamento che disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento;

Valutata, pertanto, la necessità di modificare tali requisiti, al fine di renderli coerenti con il contenuto delle nuove Linee Guida, confermando il contenuto del Regolamento citato;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021, e in particolare la sua Missione 6, dedicata alla Salute, nell'ambito della quale è previsto il programma di riforma dell'assistenza territoriale;

Considerato che il PNRR, all'interno delle riforme strutturali e investimenti compresi nella sua Missione 6 – Salute, prevede, nella sua componente dedicata al rafforzamento dell'assistenza territoriale, l'investimento C.11.3 – Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture;

Richiamata la DGR 23 dicembre 2021, n. 1965 “LR 22/2019 “Lr 22/2019. dgr 1446/2021 “definizione delle attività e delle funzioni dei livelli assistenziali del servizio sanitario regionale”. rettifica errori materiali”, che prevede, nell’Allegato 1. Modello organizzativo del Servizio sanitario regionale”, il potenziamento dell'assistenza territoriale mediante la presenza di strutture specifiche quali la Casa della Comunità che rappresenta il luogo fisico di prossimità e di facile individuazione dove la comunità può accedere per poter entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 maggio 2022, n. 77, di adozione del "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale", il cui allegato 1 al paragrafo 5 stabilisce che la Casa della Comunità è il luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria a valenza sanitaria e il modello organizzativo dell'assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento;

Visto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) della Regione Friuli Venezia Giulia, sottoscritto dalle parti in data 30 maggio 2022, oggetto di provvedimento del Ministero della Salute n. 1067 del 31 maggio 2022, successivamente registrato dalla Ragioneria generale dello Stato in data 16 giugno 2022, in seguito a positivo riscontro preventivo amministrativo contabile, e il documento "Piano operativo regionale" ad esso allegato, relativo agli interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, e loro successive modifiche e integrazioni;

Vista la DGR 29 dicembre 2022, n. 2042, "Pnrr m6. dm 77/2022. programma regionale dell'assistenza territoriale. approvazione definitiva, che individua, nell'allegato 1, il nuovo modello di assistenza territoriale in attuazione del DM n. 77/2022, descrivendo la strutturazione programmata della rete regionale di Case della comunità in rapporto al territorio e alle esigenze delle Aziende sanitarie;

Richiamate le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2025" di cui all'art. 50, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2019, n. 22, approvate in via definitiva con DGR 2052 del 30.12.2024, le quali prevedono, al punto B.1 relativo all'attivazione del percorso di attuazione del programma regionale dell'assistenza territoriale, la definizione del modello di casa della comunità con gestione dell'urgenza non complessa e l'attivazione delle prime sei sedi in Regione;

Considerato che l'attivazione delle Case della Comunità - insieme al potenziamento delle Reti di prossimità, dell'Assistenza domiciliare, già avviata con la DGR 16.6.2023, n. 930 e il successivo DPRReg 28.6.2023, n. 110/Pres., nonché degli Ospedali di Comunità, già avviati con la DGR 12.9.2025, n. 1235 e il successivo DPRReg 19.9.2025 n. 91/Pres. - concorre all'implementazione del processo di riassetto strutturale e di qualificazione della rete assistenziale regionale;

Considerato che l'attivazione delle Case della Comunità presuppone l'accertamento della conformità di tali strutture ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento e, pertanto, è necessario adottare i relativi requisiti, in coerenza con le disposizioni statali e regionali di riferimento;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e, in particolare, l'articolo 8-bis, a mente del quale la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006" e, in particolare, l'articolo 20, come recentemente modificato dall'art. 125, comma 1, L. R. 7/2025, che demanda la definizione dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle unità di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie ad un regolamento, secondo quanto previsto dal titolo V della stessa legge e, segnatamente, dagli articoli 63 e 64;

Visto l'allegato Regolamento predisposto dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con il relativo allegato A, che contiene la procedura per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO e i requisiti formulati tenendo conto dei riferimenti descritti in premessa;

Richiamato l'articolo 5 comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che consente l'estensione del termine del procedimento fino a un massimo di centottanta giorni nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti;

Attesa la necessità di avviare delle attività istruttorie particolarmente complesse, finalizzate all'accertamento della conformità ai requisiti di autorizzazione e di accREDITAMENTO, sia mediante la verifica documentale, da parte della Direzione centrale competente in materia di salute, sia mediante l'istruttoria tecnica consistente in un sopralluogo affidato a un Gruppo di valutazione formato da professionisti dipendenti degli enti del Servizio sanitario regionale, inseriti nell'elenco regionale dei valutatori regionali dell'accREDITAMENTO;

Considerato che l'elevato numero di soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione e accREDITAMENTO istituzionale, la complessità delle attività istruttorie richieste, le modalità di conferimento dell'incarico ai valutatori, la cui disponibilità deve essere compatibile con le esigenze di servizio degli enti del Servizio Sanitario Regionale di appartenenza, rappresentano elementi in grado di incidere in maniera determinante sulla sostenibilità dei tempi, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa;

Ritenuto, conseguentemente, che la durata massima del procedimento disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fissata in 180 giorni, è coerente con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2000;

Preso atto dei pareri resi a seguito della diramazione effettuata ai sensi della circolare n. 1/2021, agli atti della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;

Ritenuto, pertanto:

- di revocare la citata DGR n. 1850/2025;
- di attivare il percorso di autorizzazione e accREDITAMENTO delle Case della Comunità;
- di adottare il "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO istituzionale alle Case della Comunità in attuazione degli articoli 20, 63 e 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006)", che contiene la procedura di autorizzazione e di accREDITAMENTO e il relativo allegato A con i requisiti, uniti al presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di revocare la citata DGR n. 1850/2025.
2. Di attivare il percorso di autorizzazione e accREDITAMENTO delle Case della Comunità.
3. Di adottare il "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accREDITAMENTO istituzionale alle Case della Comunità in attuazione degli articoli 20, 63 e 64 della legge regionale 12

dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006)", che contiene la procedura di autorizzazione e di accreditamento ed il relativo allegato A con i requisiti, uniti al presente provvedimento.

4. Il Regolamento di cui al punto 3 è emanato con decreto del Presidente della Regione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE